

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di I grado iscritta al n. 17850 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 posta in decisione all'udienza del 26 aprile 2011 e vertente

TRA

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) 1991, elettivamente domiciliato in Roma, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato M. Clementi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO E QUESTURA DI ROMA

Resistente contumace

OGGETTO: ricorso avverso diniego permesso di soggiorno

Letto il ricorso di (OMISSIS) depositato il 30.12.2010 avverso il provvedimento di diniego da parte della Questura di Roma del permesso per minore età, datato 13.1.2010, con il quale gli veniva conseguentemente intimato l'allontanamento dal territorio nazionale; vista la mancata costituzione dell'Amministrazione convenuta nonostante rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo; rilevato che nella specie il ricorrente, cittadino egiziano sbarcato a Lampedusa il 26.12.2008, diciassettenne, non accompagnato, ospitato presso diversi centri di accoglienza sul territorio nazionale e sottoposto a tutela nella persona del sindaco di Roma, ha domandato, tramite il tutore, il permesso di soggiorno per minore età, permesso negatogli, come da provvedimento impugnato, sul presupposto dell'avvenuto compimento della maggiore età da parte del ricorrente il (OMISSIS) 2009; rilevato altresì come la legge egiziana diversamente prevede il raggiungimento della maggiore età al

compimento del ventunesimo anno di età; che infatti la tutela aperta in favore del ricorrente è ancora in corso e risulta prorogata di diritto sino al compimento del ventunesimo anno di età come da provvedimento del G.T. presso il Tribunale adito dell'8.2.2011;

ritenuto che dall'interpretazione della legge nazionale ed internazionale applicabile alla fattispecie in esame devono essere considerati minori (con il conseguente mantenimento della tutela e l'applicabilità del divieto di espulsione di cui all'art. 19, secondo comma, lett. a del d. lgs. n. 286/98) anche coloro i quali, cittadini stranieri, sono minori secondo la legislazione dei rispettivi ordinamenti;

considerato, in particolare, che l'art. 10, secondo comma, della Costituzione prevede che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"; che l'art. 42 della legge 218/1995 (diritto internazionale privato) prevede che la protezione dei minori debba essere in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la legge 742/1980, e che le disposizioni della Convenzione si applichino "anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale"; che inoltre l'art. 1 della detta convenzione attribuisce alle autorità giudiziarie ed amministrative dello stato di residenza abituale del minore la competenza ad adottare le misure di protezione a tutela dello stesso minore, facendo applicazione delle misure previste dalla propria legislazione interna (art. 2); che ancora l'art. 12 della menzionata convenzione prevede che ai fini dell'applicazione della convenzione stessa "per minore si intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza"; che l'Italia ha altresì ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996 con la legge n. 151/2008, anch'essa in materia di protezione di minori;

ritenuto quindi che l'odierno ricorrente possa essere ancora considerato minore (sebbene solo per la legge egiziana) ai fini della protezione accordabile al medesimo al (OMISSIS) 2012 (compimento del ventunesimo anno) e che pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui nega il riconoscimento del permesso di soggiorno per la minore età sul presupposto dell'intervenuto compimento dei diciotto anni; che infatti il ricorrente, in quanto minorenni per le ragioni sopra esposte, non può essere espulso in forza del disposto dell'art. 19 del d. lgs. 286/98, "salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1", ossia nelle ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie, di "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato";

considerato infine, relativamente a tale ultimo aspetto, che non è evincibile nel caso di specie alcuna di dette ipotesi derogatorie, atteso che il ricorrente ha svolto, secondo la copiosa documentazione allegata, corso di lingua italiana per stranieri, corso di formazione in materia di sicurezza alimentare, corso professionale per pizzaiolo ed è iscritto al centro per l'impiego, risultando di

conseguenza pienamente integrato socialmente sul territorio nazionale e difettando qualsivoglia elemento che ne lasci presumere la pericolosità;

ritenuto che le considerazioni svolte risultino assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato nell'atto introduttivo ed inerenti l'art. 32, comma 1 e comma 1 bis d. lgs. n. 286/98;

considerato in conclusione che la domanda debba essere accolta, con declaratoria dell'illegittimità del provvedimento impugnato, del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per la minore età e pronuncia di irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell'amministrazione contumace, in ragione della particolare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 13.1.2010 nei confronti di (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS)1991 con il conseguente diritto del medesimo al rilascio del permesso di soggiorno per minore età sino al 5.12.2012;
2. spese processuali irripetibili.

Roma, 20.9.2011

Il Giudice

firmato: Damiana Colla

Depositato in cancelleria: 20.09.2011